

STUDI

I MISSIONARI DELLA MISERICORDIA

“Strumento privilegiato” della sollecitudine
e dell’attenzione della Chiesa per il perdono

MASSIMO DEL POZZO

Pontificia Università della Santa Croce, Roma

RIASSUNTO: Il contributo esamina l’attuale configurazione canonica dei Missionari della Misericordia. Il compito essenziale dei Missionari riguarda l’esplicitazione personale della prossimità e maternità della Chiesa attraverso il ministero della predicazione e la celebrazione del sacramento della riconciliazione. La funzione più propria dei Missionari della Misericordia concerne la remissione dei peccati riservati. Il senso del mandato pontificio (la promozione e la cura della misericordia nelle comunità cristiane) supera però l’aspetto potestativo (le speciali facoltà loro concesse). Anche il supporto del Dicastero mira a promuovere la qualificazione e la pastoralità degli operatori. Il meccanismo di designazione e la modalità di servizio evidenziano il concorso dell’iniziativa papale con il corpo episcopale. All’auspicio della diffusione e distribuzione dei Missionari della Misericordia si associa quello della promozione della qualità e attrattiva della prassi penitenziale.

PAROLE CHIAVE: Missionari della Misericordia, Dicastero per l’Evangelizzazione, Peccati riservati, Prossimità e maternità della Chiesa.

ABSTRACT: The contribution examines the current canonical framework of the Missionaries of Mercy. The essential task of the Missionaries concerns the personal expression of the Church’s closeness and motherhood through the ministry of preaching and the celebration of the sacrament of reconciliation. The most proper function of the Missionaries of Mercy regards the remission of reserved sins. However, the meaning of the pontifical mandate (the promotion and care of mercy in Christian communities) goes beyond the aspect of powers (the special faculties granted to them). The support of the Dicastery also aims to promote the qualification and the pastoral character of the Missionaries. The mechanism of designation and the mode of service emphasizes the harmony of the papal initiative with the episcopal body. The wish for an even greater presence and distribution of the Missionaries of Mercy is combined with that of promoting the quality and attractiveness of penitential practice.

KEYWORDS: Missionaries of Mercy, Dicastery for Evangelization, Reserved Sins, Proximity and Motherhood of the Church.

SOMMARIO: I. *Un richiamo rappresentativo ed esemplare nel “tempo della misericordia”*. II. *L’individuazione e l’abilitazione dei Missionari della Misericordia*. III. *La missione specifica*. IV. *Il supporto istituzionale*. V. *Una simbiosi di carisma e ministero*. VI. *La crescita estensiva e intensiva dei Missionari della Misericordia*.

I. UN RICHIAMO RAPPRESENTATIVO ED ESEMPLARE NEL “TEMPO DELLA MISERICORDIA”

La conversione e la riconciliazione costituiscono l’essenza e la meta del cammino cristiano.¹ L’Apostolo delle genti non si è limitato ad annunciare la salvezza, ne ha sperimentato il percorso e indicato la direzione: «ti mando per aprire i loro occhi, perché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio, e ottengano il perdono dei peccati e l’eredità, in mezzo a coloro che sono stati santificati in me».² La sintesi della missione apostolica è racchiusa nella manifestazione dell’attualità e concretezza della chiamata alla giustificazione. Il potere delle chiavi non a caso è collegato intrinsecamente con la remissione dei peccati.³

La Chiesa peraltro ha approfondito in maniera sempre più consapevole e motivata la logica del perdono e della misericordia.⁴ Il suo itinerario storico non è che una penetrazione nel mistero insondabile della compassione e indulgenza divina. L’invito alla rappacificazione e all’assoluzione acquista pertanto un valore costitutivo e paradigmatico dell’evangelizzazione del mondo contemporaneo, segnato da un profondo allontanamento da Dio e da un progressivo offuscamento del senso del peccato.⁵

¹ Cfr. Á. GARCÍA-IBÁÑEZ, *Conversione e riconciliazione. Trattato storico-teologico sulla penitenza postbattesimale*, Edusc, Roma 2020.

² At 26,17-18.

³ «Gesù disse loro di nuovo: “Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi”. Detto questo, soffiò e disse loro: “Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati”» (Gv 20,21-23).

⁴ Cfr. ad es. V. BERTOLONE, *La salus animarum nell’ordinamento giuridico della Chiesa*, Città Nuova, Roma 1987, 3-38; P. LEZOHUPSKI, *Misericordia*, in M. SODI, K. NYKIEL, N. REALI (eds.), *Peccato, misericordia, riconciliazione. Dizionario teologico-pastorale*, LEV, Città del Vaticano 2016, 248-264; W. KASPER, *Misericordia. Concetto fondamentale del Vangelo, chiave della vita cristiana*, Queriniana, Brescia 2013.

⁵ «È inevitabile, pertanto, che in questa situazione venga obnubilato anche il senso di Dio, il quale è strettamente connesso con la coscienza morale, con la ricerca della

La sensibilità e l'attenzione nei confronti della misericordia sono state provvidenzialmente accolte nel magistero recente. La percezione precedente ha ricevuto un forte impulso da S. Giovanni Paolo II e una sorta di consacrazione nel pontificato di papa Francesco.⁶ L'indizione dell'Anno santo straordinario della Misericordia, con ciò che ne è derivato, costituiscono un'acquisizione stabile e permanente nel patrimonio ecclesiale.⁷ Il richiamo pontificio a entrare in risonanza con la benevolenza e l'indulgenza celeste costituisce infatti un'illuminazione durevole e ferma nell'interpretazione del messaggio di salvezza. Nella prospettiva della celebrazione giubilare il Prefetto del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione ha suggerito di offrire un segno particolare della sollecitudine e vicinanza del Sommo Pontefice nell'amministrazione del perdono sacramentale.⁸ Il Papa ha accolto e attuato questa speciale proposta missionaria.⁹ La felice esperienza e i

verità, con la volontà di fare un uso responsabile della libertà. Insieme con la coscienza viene oscurato anche il senso di Dio, e allora, smarrito questo decisivo punto di riferimento interiore, si perde il senso del peccato. Ecco perché il mio predecessore Pio XII, con una parola diventata quasi proverbiale, poté dichiarare un giorno che “il peccato del secolo è la perdita del senso del peccato”» (GIOVANNI PAOLO II, Es. Ap. *Reconciliatio et Paenitentia*, 2-XII-1984, n. 18, non si riporta la localizzazione cartacea di questo e altri documenti pontifici agevolmente reperibili nel sito: www.vatican.va).

⁶ Cfr. ad es. P. D'ORNELLAS, *Giovanni Paolo II. Papa della misericordia*, Edizioni Messaggero, Padova 2009; A. IVEREIGH, *Tempo di misericordia. Vita di Jorge Mario Bergoglio*, Mondadori, Milano 2014, spec. 423-445; FRANCESCO, *Il nome di Dio è Misericordia. Una conversazione con Andrea Tornielli*, Piemme, Milano 2016.

⁷ FRANCESCO, Bolla di indizione del Giubileo Straordinario della Misericordia *Misericordiae Vultus*, 11-IV-2015 [= MV]; IDEM, Lett. Ap. *Misericordia et misera*, 20-XI-2016 [= MM]; M. RONCALLI, *Il tempo della misericordia. Pellegrini, indulgenze, anni santi dalle origini a papa Francesco*, San Paolo, Cinisello Balsamo 2015.

⁸ La manifestazione dell'origine dell'iniziativa è stata palesata dallo stesso Pontefice: «Ringrazio Mons. Rino Fisichella per le sue parole e per le informazioni che mi ha fornito riguardo al vostro impegno missionario. E per la verità, è stato fedele all'ispirazione di Dio, perché questa è un'invenzione sua; ma è stato lui a darmi questa idea e incoraggiarmi, perché ha visto la necessità che c'è nella Chiesa della vostra presenza, la vostra disponibilità e la vostra vicinanza per perdonare: perdonare, senza passare attraverso tanti tramiti» (FRANCESCO, *Discorso ai Missionari della Divina Misericordia*, 25-IV-2022 [= *Discorso 25-IV-2022*]).

⁹ «Nella Quaresima di questo Anno Santo ho l'intenzione di inviare i *Missionari della Misericordia*. Saranno un segno della sollecitudine materna della Chiesa per il Popolo

riscontri positivi dell'impulso primaziale alla offerta della riconciliazione hanno consigliato la protrazione dell'iniziativa.¹⁰ La radicazione e il costante incremento dei Missionari della Misericordia ha indotto poi a fissare e strutturare in maniera organica questo servizio. La preoccupazione del carisma petrino non si è concretata solo nel ripetuto sostegno e incoraggiamento dei soggetti prescelti ma nella promozione e organizzazione del mandato rappresentativo.¹¹

Ferme restando la novità della figura e la scarsità ancora di dati ed elementi, in questa sede vogliamo cercare di ricostruire la *ratio* e la consistenza della funzione nell'orizzonte canonico. Il carattere esemplare e missionario della figura ovviamente sconsiglia un approccio troppo rigido e rigoroso al contesto istituzionale, non preclude però un tentativo di inquadramento e chiarimento canonistico della mansione. Il senso non congiunturale o occasionale ma strutturale e stabile del mandato apostolico induce anche a esaminare tutte le *potenzialità della misura legislativa*. Al di là della specificità delle attribuzioni demandate (*infra* § III), l'intento del Santo Padre pare soprattutto quello di *favorire e incentivare l'accesso alla riconciliazione*. In questa linea, la qualità e la dedizione dei ministri sacri preposti resta la miglior forma di apostolato della misericordia.¹²

di Dio, perché entri in profondità nella ricchezza di questo mistero così fondamentale per la fede» (MV 18).

¹⁰ «Questo ministero straordinario, tuttavia, non si conclude con la chiusura della Porta Santa. Desidero, infatti, che permanga ancora, fino a nuova disposizione, come segno concreto che la grazia del Giubileo continua ad essere, nelle varie parti del mondo, viva ed efficace» (MM 9).

¹¹ L'attenzione del Papa si è concretata finora in tre occasioni di incontro (FRANCESCO, *Incontro con i Missionari della Misericordia*, 9-II-2016; *Discorso ai Missionari della Misericordia*, 10-IV-2018; *Discorso 25-IV-2022*) e nell'affidamento della cura e supervisione del ministero da parte del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione prima (cfr. MM 9), e della Sezione per le questioni fondamentali dell'evangelizzazione nel mondo del Dicastero per l'Evangelizzazione poi (cfr. FRANCESCO, *Cost. Ap. Praedicate Evangelium*, 19-III-2023 [= PE], art. 59 § 2).

¹² L'approccio sapienziale cristiano insegna che l'annuncio più efficace e convincente della misericordia è legato alla testimonianza esistenziale dei pastori: «A me piace ricordare quello che san Francesco di Assisi diceva ai suoi frati: "Predicate sempre il Vangelo e, se fosse necessario, anche con le parole". Le parole vengono... ma prima la testimonianza: che la gente veda nella nostra vita il Vangelo, possa leggere il Vangelo» (FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti al Congresso internazionale sulla catechesi*, 27-IX-2013).

La straordinarietà ed eccezionalità della missione presuppone sempre l'ordinarietà e la capillarità della cura della pastorale penitenziale.¹³

II. L'INDIVIDUAZIONE E L'ABILITAZIONE DEI MISSIONARI DELLA MISERICORDIA

L'annuncio dell'istituzione del ministero dei Missionari della Misericordia contiene gli elementi essenziali della nuova figura: «Saranno sacerdoti a cui darò l'autorità di perdonare anche i peccati che sono riservati alla Sede Apostolica, perché sia resa evidente l'ampiezza del loro mandato» (MV 18). L'invio primaziale in pratica è un segno di vicinanza e sollecitudine nei confronti di quanti sono alla ricerca del perdono. La forma giuridica dell'attribuzione è quella della delega di potestà con facoltà speciali,¹⁴ non sono stati però fissati o precisati particolari requisiti per la nomina. La modalità di conferimento dell'incarico è nota principalmente attraverso le dichiarazioni fornite dall' "ideatore" e promotore dell'iniziativa (mons. Fisichella). Il numero crescente di tali Missionari e la richiesta ai Vescovi di proporre e presentare candidati evidenzia comunque il vivo interesse ecclesiale a trovare molti *soggetti idonei e disposti*.¹⁵ Il Papa, in diverse occasioni,¹⁶ ha delineato il modello di un pastore particolarmente solerte, benevolo e paziente nei confronti dei penitenti. Le notazioni e indicazioni pontificie sono prevalentemente descrittive ed esortative, permettono ad ogni modo di ricavare un profilo direttivo della figura.

¹³ Cfr. M. DEL POZZO, *Il ministero del confessionale tra disponibilità e obbligatorietà della testimonianza della misericordia divina*, «Annales Theologici» 35 (2021) 131-133.

¹⁴ Cfr. G.P. MONTINI, *La facoltà di delegare*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 33 (2020) 278-299; J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Giuffrè, Milano 1997, 53-54; P. PLATEN, *Potestad delegada*, in J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO (dir. y coord.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, VI, Aranzadi, Cizur Menor 2012, 308-311.

¹⁵ «Il numero dei Missionari della Misericordia nel mondo, da quando sono stati istituiti da Papa Francesco nel 2016, è in costante aumento. Al momento sono 1.040» (III INCONTRO MONDIALE DEI MISSIONARI DELLA MISERICORDIA, *Il Missionario della Misericordia: segno di accoglienza*, 23/25-IV-2022, Comunicato stampa).

¹⁶ Cfr. ad es. FRANCESCO, *Messaggio in occasione del 150° anniversario della proclamazione di Sant'Alfonso Maria de' Liguori Dottore della Chiesa*, 23-III-2021; IDEM, *Discorso ai partecipanti al Corso sul foro interno*, 12-III-2021; IDEM, *Angelus*, 14-II-2021; IDEM, *Meditazione nell'Incontro con il clero della Diocesi di Roma*, 7-III-2019; IDEM, *Discorso nell'Incontro con i parroci di Roma*, 15-II-2018; IDEM, *Discorso ai partecipanti al XXVIII Corso sul foro interno organizzato dalla Penitenzieria Apostolica*, 17-III-2017.

Per quanto concerne le *caratteristiche del Missionario della Misericordia*, il requisito basilare coincide con un *presbitero munito di facoltà ministeriali*. Ferma restando la disponibilità e la “dinamicità rappresentativa” connessa al mandato papale, l’idoneità riguarda sia il clero secolare che quello regolare.¹⁷ L’ideale di «sacerdoti santi, misericordiosi, pronti al perdono»,¹⁸ come titolari qualificati della missione primaziale, richiede però connotati e qualità più specifiche tra le quali si possono sottolineare almeno l’esperienza, la preparazione e lo zelo apostolico. La pratica e l’abitudine sedimentata col confessionale costituiscono una garanzia di sensibilità e un esercizio di effettiva vicinanza umana e cristiana. Un sacerdote novello o inesperto difficilmente potrebbe aiutare i fedeli che versano in situazioni più complesse e delicate. La *maturità* e la *saggezza pastorale* paiono quindi condizioni richieste. Nella stessa linea un requisito abilitativo pare l’*adeguata competenza e preparazione*. La disciplina ecclesiastica è abbastanza chiara ed esplicita circa il rigore e la coerenza dottrinale dei confessori.¹⁹ La maternità della Chiesa, espressamente richiamata dal Pontefice,²⁰ si dimostra nella comprensione e nel garbo, non comporta tuttavia l’edulcorazione della scienza morale e l’improprio alleggerimento della coscienza. La secolarizzazione e la scristianizzazione attuali accrescono il dovere dell’impegno formativo e dello stile comunicativo. L’esemplarità del compito richiede maestria e ponderazione anche nella trattazione dei casi più difficili e problematici, la conoscenza e l’approfondimento delle questioni più spinose e un rapido aggiornamento.²¹ Un ulteriore aspetto paradigmatico concerne

¹⁷ Al di là dei sacerdoti diocesani, è prevista anche la possibilità della designazione di sacerdoti religiosi con la presentazione del Superiore della Provincia di appartenenza.

¹⁸ *Discorso 25-IV-2022*.

¹⁹ Cfr. can. 978; O. DE BERTOLIS, *La fedeltà del confessore al magistero e alle norme (can. 978 § 2)*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (ed.), *Il sacramento della penitenza. XXXVI Incontro di studio, Hotel Planibel, La Thuile (AO), 29 giugno-3 luglio 2009*, Glossa, Milano 2010, 123-133; E. MIRAGOLI, *Il confessore giudice e medico: natura della confessione*, in IDEM (ed.), *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, Ancora, Milano 1999, 25-40.

²⁰ Cfr. MV 18; *Discorso 9-II-2016*.

²¹ Cfr. M. DEL POZZO, *La disciplina del clero. Virtualità e criticità nella società secolarizzata*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2022, 240-253. Il costante adeguamento del confessore richiede disponibilità e tempo.

l'impegno e la *determinazione* del pastore per la *salvezza delle anime*. Parafrasando una nota formulazione codiciale si può evocare una "provata prudenza e sollecitudine per la misericordia".²² I Missionari della Misericordia sono chiamati appunto a distinguersi per lo slancio e la forza della loro testimonianza della tenerezza paterna di Dio. Se l'eccellenza è difficilmente misurabile, la dimostrazione di iniziativa e disponibilità è agevolmente riscontrabile. La valutazione dei presupposti della nomina ovviamente è rimessa *in primis* alla discrezionalità dell'Ordinario del luogo d'incardine o di servizio, non è priva comunque di oggettività e concretezza.²³ Occorre aver presente peraltro che il Missionario della Misericordia non è un "superministro" o un plenipotenziario del perdono (la specifica abilitazione, come constateremo, può considerarsi abbastanza ridotta), è, soprattutto, un testimone autorevole e convincente della grazia della riconciliazione e un umile e onesto artigiano della pacificazione interiore.²⁴ Ogni circoscrizione ecclesiastica sana e vitale potrebbe annoverare tanti ministri adeguati a questo ruolo ma ne proporrà solo alcuni.²⁵

²² Cfr. il can. 1435 a proposito dei requisiti del Promotore di giustizia e del Difensore del vincolo («essi siano [...] di provata prudenza e sollecitudine per la giustizia»).

²³ «Ogni Missionario dovrà avere una lettera di presentazione del proprio Ordinario Diocesano o del Superiore della Provincia di appartenenza in cui si attesta l'idoneità per svolgere questo ministero» (*Lettera del Vescovo*, in <http://www.im.va/content/gdm/it/partecipa/missionari.html>). Il curriculum inviato dovrebbe fornire anche dati ed elementi che attestino la specifica attitudine.

²⁴ L'espressione riecheggia la formula o indicazione "artigiano della pace", più volte riproposta dal Papa, che sottolinea la laboriosità e la pazienza richiesta nell'opera di pacificazione (cfr. ad es. FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti all'Assemblea dell'Unione dei Superiori Generali [U.S.G.]*, 26-IX-2022; IDEM, *Discorso al pellegrinaggio di giovani dal Belgio*, 10-X-2022; IDEM, *Messaggi per la celebrazione della Giornata Mondiale della Pace 2019-2023*).

²⁵ È indicativo l'avviso del Pontificio Consiglio nel sito del Giubileo: «Essendo già stato abbondantemente superato il numero atteso di Missionari della Misericordia – i quali dovranno raggiungere Roma il prossimo Mercoledì delle ceneri al fine di ricevere lo speciale mandato del Santo Padre per la loro missione di predicazione e confessioni – dal 25 novembre 2015 è chiusa la possibilità di presentare ulteriori candidature per tale servizio» (*Le candidature a Missionario della Misericordia sono chiuse*, in <http://www.im.va/content/gdm/it/partecipa/missionari.html>).

La *designazione dei Missionari della Misericordia* avviene attraverso un procedimento di indicazione o *presentazione da parte del Vescovo diocesano* (o del soggetto ad esso equiparato) e dall'investitura o *nomina del Pontefice*.²⁶ Il meccanismo congiunto è una formula interessante di concorso particolare-universale. La scelta e l'invio da parte del Papa ovviamente è esclusiva e determinante (i Missionari della Misericordia sono in senso proprio emissari del Romano Pontefice). La diffusione e l'inoltro dei Missionari apostolici però parte o si radica localmente;²⁷ è una manifestazione dell'universalità condivisa e partecipata impressa dal Vaticano II.²⁸ La selezione e la proposta locale garantiscono una miglior conoscenza attitudinale e un'equa distribuzione territoriale.²⁹ La nomina o, piuttosto, il *mandato papale* costituisce tuttavia un *atto primaziale autonomo e discrezionale*. Nell'inizio giubilare della missione la consegna è avvenuta simbolicamente, almeno per una parte considerevole dei Missionari, personalmente nel contesto liturgico.³⁰ La modalità ragionevolmente configurata in via di prassi non può considerarsi pertanto vincolante.³¹ L'individuazione e l'invio paiono legati anche a motivi di ponderazione geografica e conveniente ripartizione e diffusione del servizio penitenziale. Il criterio della *sollicitudo omnium Ecclesiarum*, che guida la *ratio* dell'*ordo*, presiede a maggior ragione quest'opera prettamente missionaria.³²

²⁶ Per il clero religioso riteniamo che l'indicazione dell'Ordinario del luogo richieda sempre il consenso del rispettivo Superiore (cfr. *supra* nt. 17).

²⁷ Il procedimento si conforma alla *Corresponsabilità nella 'communio'* configurata da PE (II. *Principi e criteri per il servizio della Curia romana*, n. 2) e alle relative forme di collaborazione (art. 36 § 1).

²⁸ La formula «universalitas participata et pluralis Ecclesiae» è contenuta in FRANCESCO, M.P. *Competentias quasdam decernere*, 11-II-2022.

²⁹ Il suggerimento o la proposta, benché non sia connessa ad un ufficio ecclesiastico, integra una presentazione canonica; cfr. anche J. MIÑAMBRES, *La presentazione canonica. Collaborazione nella provvista degli uffici ecclesiastici*, Giuffrè, Milano 2000; IDEM, *Presentación (derecho de)*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, VI, 419-423.

³⁰ *Santa Messa, benedizione e imposizione delle Ceneri, invio dei Missionari della Misericordia*, 10-II-2016. La concelebrazione eucaristica manifesta l'unità del ministero apostolico e lo stretto collegamento del mandato penitenziale con la fonte eucaristica.

³¹ Il Papa può designare liberamente altri sacerdoti (al di fuori delle indicazioni o liste proposte), denegare o limitare le richieste episcopali e consultare altri soggetti.

³² Per quanto sia conveniente conservare una certa omogeneità e corrispondenza culturale, i Missionari della Misericordia ben si possono prestare ad aiutare o supportare zone disagiate o carenti di clero.

III. LA MISSIONE SPECIFICA

La *funzione* dei Missionari della Misericordia è stata sommariamente delineata in *Misericordiae vultus* e precisata nelle puntualizzazioni dei successivi incontri o interventi; il loro ruolo non è stato però ancora compiutamente definito e disciplinato. Anche in questo caso i richiami o le esplicitazioni pontificie forniscono spunti e indicazioni molto significative e interessanti.³³ La figura nasce d'altronde dal vivo desiderio di favorire l'incontro con la grazia del perdono e cerca di incarnarne tutte le virtualità. A prescindere dall'attribuzione più circostanziata relativa ai peccati riservati, su cui tra poco ci soffermeremo maggiormente, ci pare che si possano individuare almeno *tre ambiti espliciti di competenza*.

Il primo compito dei Missionari della Misericordia riguarda l'*esplicitazione personale della prossimità e maternità della Chiesa*. Il Pontefice infatti ha voluto caratterizzare espressamente questo ministero come un "segno",³⁴ ribadendo poi la priorità di questo mandato: «Prima di tutto desidero ricordarvi che in questo ministero siete chiamati ad esprimere la maternità della Chiesa».³⁵ L'incarico ha una funzione eminentemente rappresentativa. Nel servizio ministeriale d'altronde, prima del fare e dell'operare, c'è sempre l'essere e il manifestare il mistero della salvezza.³⁶ L'immagine e la ripresentazione stessa del Buon Pastore sono allora la prima forma di aiuto. La vicinanza, la tenerezza e la compassione, tante volte evocate da papa Francesco,³⁷ come espressione dello stile

³³ L'esercizio del magistero pontificio può avere pure un valore giuridico (soprattutto ermeneutico); cfr. anche J. LLOBELL, *Sulla valenza giuridica dei Discorsi del Romano Pontefice al Tribunale Apostolico della Rota Romana*, «L'Osservatore Romano» 6-XI-2005 7-8.

³⁴ «Saranno un segno della sollecitudine materna della Chiesa per il Popolo di Dio, perché entri in profondità nella ricchezza di questo mistero così fondamentale per la fede» (MV 18).

³⁵ *Discorso 9-II-2016*; cfr. anche *Discorso 25-IV-2022*. La presenza e la disponibilità rilevano ancor prima dell'esercizio del perdono.

³⁶ «La gerarchia di ordine comporta due funzioni: 1°) quella propria della potestà di ordine; 2°) quella di rappresentare Cristo capo. Comprende perciò, atti di potestà e atti di rappresentanza. Ogni qualvolta si agisca con potestà si agisce rappresentando Cristo, ma non viceversa; [...]» (J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Giuffrè, Milano 1989, 239-240).

³⁷ Cfr. ad es. FRANCESCO, *Discorso ai membri dell'Associazione Italiana Fondazioni ed Enti Filantropici (ASSIFERO)*, 26-I-2023; IDEM, *Udienza generale*, 28-XII-2022; IDEM, *Discorso*

di Dio trovano un riscontro nella cura e attenzione dei penitenti e dei fedeli più bisognosi. La presenza in nome del Romano Pontefice rende tangibile tale prossimità, indulgenza e commiserazione. L'invio da parte del Vicario di Cristo è un'eloquente testimonianza della vicinanza ecclesiale. Il *mandato apostolico* si caratterizza per la *dinamicità e la propensione all'incontro* (lì dove non riesce ad arrivare materialmente il Capo giungono le sue mani e il suo cuore). La prima incombenza della missione sta quindi nell'esemplarità e disponibilità del manifestare l'invito della misericordia divina.

La *funzione più propria e distintiva* dei Missionari della Misericordia è legata alla *remissione delle pene 'latae sententiae' riservate*. Questi sacerdoti non incontrano limiti o preclusioni autoritative nell'elargizione del perdono sacramentale.³⁸ Il mandato comporta perciò la *pienezza della potestà delle chiavi* nel foro della confessione.³⁹ La singolare facoltà di assoluzione riguarda le *cinque fattispecie riservate alla Sede Apostolica*, altrimenti assegnate alla Penitenziaria Apostolica.⁴⁰ Le ipotesi riguardano comportamenti molto gravi che attentano alla comunione ecclesiale, spesso con una spiccata valenza clericale. Emerge in primo luogo la *profanazione delle specie eucaristiche* nell'accezione ampia fornita dalla relativa interpretazione autentica.⁴¹ Il disprezzo formale o la sottrazione sacrilega del Corpo di

alla comunità dell'Istituto di Teologia della Vita Consacrata "Claretianum", 7-XI-2022; IDEM, *Udienza generale*, 29-IX-2021; IDEM, *Angelus*, 14-II-2021.

³⁸ Devono attenersi ovviamente alle condizioni stabilite per l'assoluzione; cfr. M. DEL POZZO, *El posible aplazamiento de la absolución en el sacramento de la Penitencia; Il possibile differimento dell'assoluzione nel sacramento della Penitenza*, «Ius Canonicum» 61 (2021) 551-593; IDEM, *Giustizia e indisposizione nel differimento dell'assoluzione sacramentale*, «Diritto e Religioni» 17 (2022) 23-65.

³⁹ Per quanto non sia stato esplicitato si deve ragionevolmente ritenere che i Missionari della Misericordia, oltre alla remissione riservata alla Sede Apostolica abbiano anche le facoltà normalmente concesse ai Penitenzieri diocesani (relative alla violenza fisica contro un vescovo, all'attentata celebrazione eucaristica o penitenziale, alla falsa denuncia di sollecitazione, all'attentato matrimonio di un chierico o di un religioso, cfr. cann. 1370 § 2, 1379 § 1, 1390 § 1, 1394 §§ 1-2).

⁴⁰ Cfr. cann. 1370, 1379 § 3, 1384, 1386 § 1, 1387; per le attribuzioni della Penitenziaria: art. 191 PE; A. SARACO, *Penitenziaria Apostolica*, in *Peccato, misericordia, riconciliazione. Dizionario teologico-pastorale*, 333-335; C. ENCINA COMMENTZ, *Quando e come ricorrere alla Penitenziaria apostolica*, LEV, Città del Vaticano 2015.

⁴¹ Cfr. can. 1382 § 1; art. 3 § 1, 1° *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis*

Cristo non sono purtroppo ipotesi troppo remote. La *violenza fisica contro il Romano Pontefice* intacca il principio visibile di unità e comunione. L'ipotesi sembra chiaramente molto isolata e circoscritta. La *consacrazione episcopale senza mandato pontificio* intacca il nerbo della disciplina ecclesiastica e l'assetto collegiale. Il delitto riguarda direttamente l'ordine episcopale. L'*assoluzione del complice nel peccato 'contra sexum'* è invalida e ingiuriosa.⁴² A fronte dell'emergenza dell'abusività clericale il caso ha trovato qualche recente riscontro. Anche la *violazione diretta del sigillo sacramentale* riguarda la correttezza ministeriale e offende la dignità del sacramento e la sacralità della coscienza.⁴³ Le condotte menzionate per integrare gli estremi della censura richiedono la maggior età, la piena avvertenza, il deliberato consenso e la violazione esterna della prescrizione imputabile per dolo.⁴⁴ La speciale abilitazione implica la consapevolezza e competenza (anche canonistica) nella trattazione dei casi.⁴⁵ La presumibile sporadicità e residualità del ricorso alla remissione riservata, non elimina il richiamo e la centralità del contesto penitenziale. La diligenza e dedizione nel servizio del confessionale – ribadiamo – non sono appannaggio esclusivo o preferenziale dei Missionari della Misericordia, ineriscono alla generosità della cura delle anime. La straordinarietà del mandato è, anzi, un invito a coltivare l'ordinarietà del ministero della

(7-XII-2021) [= *Normae CDF*]; PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Resp. can. 1367 CIC*, 3-VII-1999, AAS 91 (1999) 918.

⁴² Cfr. anche J.A. GARCÍA RAMÍREZ, *Absolución del cómplice en pecado contra el sexto mandamiento*, «Forum Canonicum» 15 (2020) 105-131; J. BERNAL PASCUAL, *Delicta graviora*, «Ius Canonicum» 58 (2018) 362-363.

⁴³ Cfr. anche art. 4 § 1, 5° *Normae CDF*; G. TETI, *Il sigillo sacramentale. Nascita ed evoluzione della tutela canonica penale e confronto con l'ordinamento giuridico italiano*, Pontificia Università Lateranense, Roma 2009.

⁴⁴ Cfr. V. DE PAOLIS, D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di diritto canonico*, libro VI, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2008, 137-196. Nella tradizione orientale non esistono pene riservate ma solo peccati riservati: «CCEO: nel CCEO non esistono pene *latae sententiae*» (P. GEFAELL, *Ann. c. 1314*, in J.I. ARRIETA [ed. it. diretta da], *Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato*, Coletti a San Pietro, Roma 2013, 878).

⁴⁵ È importante percepire la distinzione tra il delitto e il peccato e tra la pena canonica e la penitenza; cfr. M. DEL POZZO, *Il rapporto tra delitto e peccato nell'attualità del diritto canonico*, «Ius Canonicum» 53 (2013) 199-223; P. ERDŐ, *Il peccato e il delitto. La relazione tra due concetti fondamentali alla luce del diritto canonico*, Giuffrè, Milano 2014.

riconciliazione, il Missionario costituisce però un “maestro” dell’acoglienza e della tenerezza. Anche a questo proposito il valore esortativo ed esemplare è dominante.

Un ultimo ambito espressamente richiamato riguarda la *predicazione della misericordia*. I Missionari della Misericordia devono essere sapienti banditori e proclamatori della profondità dell’amore di Dio: « siano anzitutto predicatori convincenti della misericordia. Si organizzino nelle Diocesi delle “missioni al popolo”, in modo che questi Missionari siano annunciatori della gioia del perdono». ⁴⁶ Il ruolo docente e catechetico non pare affatto secondario e trascurabile nello spirito della missione. ⁴⁷ L’invio al popolo ha il carattere di una visita protratta e di una catechesi articolata. L’efficacia dell’azione penitenziale è intimamente legata alla motivazione e all’educazione della coscienza. Nella pastorale d’altronde Parola e sacramento sono congiunte e intrecciate. Il *kerigma* e la freschezza dell’annuncio di salvezza contribuiscono a suscitare la compunzione e il desiderio di emenda. ⁴⁸ Il Missionario è quindi un trasmettitore e un divulgatore della gioia e bellezza del perdono con la vita e l’esempio, col discorso e la parola e con la pratica sacramentale. L’omelia o specifiche predicazioni e monizioni paiono occasioni privilegiate per suscitare e favorire l’ansia di riconciliazione. Anche nell’azione sacra presumibilmente converrà adottare la seconda modalità del rito (*Rito per la riconciliazione di più penitenti con la confessione e l’assoluzione individuale*). ⁴⁹ Le occasioni penitenziali speciali e ben preparate favoriscono la risonanza emotiva e spirituale. Un compito ineludibile del pastore è la presentazione viva e convincente della misericordia divina. ⁵⁰

⁴⁶ MV 18.

⁴⁷ La configurazione istituzionale non a caso evidenzia il ruolo del Dicastero per l’Evangeliizzazione (art. 59 § 2 PE).

⁴⁸ È emblematico il racconto del giorno di Pentecoste: «All’udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: “Che cosa dobbiamo fare, fratelli?”. E Pietro disse loro: “Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e riceverete il dono dello Spirito Santo”» (At 2,37-38).

⁴⁹ RITUALE ROMANO, *Rito della Penitenza*, ed. CEI, LEV, Città del Vaticano 1984, nn. 48-59.

⁵⁰ L’agostiniana intitolazione di *Misericordia et misera* ben esprime il ruolo che è chiamato a svolgere il sacerdote.

IV. IL SUPPORTO ISTITUZIONALE

L'esperienza dei Missionari della Misericordia durante il giubileo ha consigliato di continuare e sviluppare questo ministero. La strutturabilità dell'istituto permette di evidenziare il valore simbolico dell'invio e la rilevanza della riconciliazione nel messaggio di salvezza.⁵¹ *Praedicate Evangelium* ha fornito un'essenziale descrizione e collocazione di questa forma di apostolato: «L'evangelizzazione si attua in particolare attraverso l'annuncio della misericordia divina, mediante molteplici modalità ed espressioni. A tale fine contribuisce in modo peculiare l'azione specifica dei Missionari della Misericordia, per i quali la Sezione promuove e sostiene la formazione e offre criteri di azione pastorale» (art. 59 § 2). La previsione comporta il riconoscimento e l'intento di incentivare la figura. In continuità con l'origine e lo sviluppo dell'iniziativa, la supervisione e la direzione curiale è stata affidata alla *Sezione per le questioni fondamentali dell'evangelizzazione nel mondo*.⁵² Il ruolo del Dicastero ci pare riconducibile principalmente al compito di *selezione, formazione e orientamento* dei Missionari della Misericordia.

La disposizione riportata non menziona espressamente la selezione degli operatori, la modalità di designazione riferita (*supra* § II) evidenzia tuttavia l'*intervento decisivo del Dicastero nella scelta dei candidati*. L'iniziativa e la proposta da parte dei Vescovi forniscono gli elementi conoscitivi e valutativi per la nomina papale. Il mandato pontificio è l'univoco atto abilitativo dei Missionari della Misericordia. Il ruolo di sollecitazione e raccordo informativo è svolto ad ogni modo dal Dicastero.⁵³ La sottoposizione dell'elenco al Papa è mediata e motivata dall'Istituzione curiale. Nel procedimento abilitativo la Sezione di Propaganda Fide, come sopra accennato, ha un compito selettivo (verifica delle condizioni e qualità dei soggetti), apprezzativo (esame delle necessità e bisogni contestuali) e compensativo (considerazione della distribuzione ed equilibrio territo-

⁵¹ «Ho voluto mettervi lì, nella Costituzione apostolica, perché voi siete uno strumento privilegiato nella Chiesa, oggi, e non siete un movimento che oggi c'è e domani non c'è, no, siete nella struttura della Chiesa» (*Discorso 25-IV-2022*).

⁵² Cfr. S.F. AUMENTA, R. INTERLANDI, *La Curia romana secondo Praedicate Evangelium. Tra storia e riforma*, Edusc, Roma 2023, 104-108.

⁵³ Cfr. ad es. le informazioni contenute in <http://www.im.va/content/gdm/it/partecipa/missionari.html>.

riale). Il Dicastero raccoglie ed elabora dati circa l'aspetto soggettivo e oggettivo dell'investitura. Considerando il valore esemplare della figura e l'estrema delicatezza del compito, lo studio dei *curricula* e degli estremi delle richieste e il relativo parere ha un rilievo assai significativo per non offuscare l'autorevolezza e il prestigio dell'ufficio primaziale. Il numero dei Missionari della Misericordia tra l'altro è destinato a crescere e a espandersi. Il riscontro attitudinale e contestuale nel processo abilitativo è quindi la prima forma di ausilio curiale.⁵⁴

Una funzione specificamente demandata alla Sezione per le questioni fondamentali dell'evangelizzazione nel mondo concerne l'*educazione e qualificazione dei Missionari della Misericordia*. La stabilizzazione del compito evangelizzatore induce a provvedere all'aggiornamento e al perfezionamento culturale e spirituale dei Missionari. Il presupposto della buona preparazione, dell'esperienza e dello stile predicativo e celebrativo, accennato, non esime dalla crescita e dal perfezionamento dottrinale e operativo. La spinta alla formazione permanente seria e coscienziosa del clero trova un incentivo nella responsabilità dello specifico ministero.⁵⁵ Gli incontri mondiali sono un'occasione privilegiata di istruzione e di scambio.⁵⁶ Specifici corsi o seminari potrebbero aggiungere un'organicità e sistematicità all'addestramento dei confessori.⁵⁷ Anche la preparazione di sussidi e materiali didattici o il rinvio a testi e contributi affidabili permette di accrescere la perizia e la competenza. Evitando l'odiosità di esami o verifiche, la competenza andrebbe comprovata e attualizzata costantemente. La sfera morale logicamente merita una speciale attenzione e preoccupazione, anche per la rapida evoluzione della mentalità e dei costumi sociali.

L'altro ambito di supporto esplicitamente menzionato riguarda la *disposizione dei criteri di azione pastorale*. La qualificazione e i principi operativi tendono a intrecciarsi e sovrapporsi e non ha senso introdurre

⁵⁴ La sollecitazione e lo stimolo alla presentazione di idonei candidati viene promossa dalla Sezione del Dicastero.

⁵⁵ Cfr. DEL POZZO, *La disciplina del clero*, 242-246.

⁵⁶ In un ambito tanto sensibile e coinvolgente, al di là dell'aspetto informativo e didattico, emerge anche l'importanza del dialogo e del confronto tra confratelli nel ministero.

⁵⁷ Si pensi ad es. a una variante o perfezionamento rispetto ai corsi annualmente organizzati della Penitenzieria Apostolica e destinati a sacerdoti giovani.

troppi distinguo o specificazioni concettuali, l'indicazione normativa tuttavia evidenzia la *portata pratica e pastorale della missione*. Al di là dell'aspetto pedagogico e dottrinale, il Dicastero è chiamato a curare anche la bontà qualitativa ed espressiva del servizio.⁵⁸ In merito è utile richiamare la necessità dell'uniformità e armonia regolativa e procedimentale dei Missionari della Misericordia.⁵⁹ Il mandato apostolico evidenzia la derivazione primaziale del ruolo, oltre che della potestà, con l'esplicito richiamo alla sua funzione di unità e comunione. La coscienza rappresentativa motiva dunque una esemplare fedeltà e conformazione attuativa. I testi e gli orientamenti magisteriali forniscono il primo e ineludibile riferimento.⁶⁰ L'azione pastorale si estende anche allo stile e ai contenuti dell'*ars praedicandi et celebrandi*. La modalità delle visite o missioni al popolo, ad esempio, può essere esplicitata e regolata e lo statuto del ministero configurato e precisato.⁶¹ Il Dicastero ha perciò un compito di direzione e orientamento del significato e dello stampo della missione. Il riscontro e l'esperienza curiale guidano e illuminano la prassi e il costume degli agenti. Nei criteri operativi ci sembra che l'aspetto giuridico meriti un'adequata considerazione.⁶² La sensibilità e

⁵⁸ Può essere molto importante la cura degli aspetti liturgici, umani, relazionali, psicologici, ecc. della celebrazione sacramentale, cfr. anche J. REGO (a cura di), *Celebrare la misericordia di Dio. Contributi per una mistagogia del sacramento del perdono*, Edusc, Roma 2016, spec. contributi di J.L. Gutiérrez, Á. García Ibañez, A. Miralles, J. Rego, 9-92.

⁵⁹ Il problema attuale della confusione e del disorientamento nei criteri di giudizio e negli atteggiamenti dei confessori nuoce seriamente alla pratica sacramentale e alla pedagogia del perdono.

⁶⁰ Cfr. ad es. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Responsum ad un dubium circa la benedizione delle unioni di persone dello stesso sesso*, 22-II-2021, con *Articolo di commento del Responsum ad dubium*; IDEM, *Lett. Samaritanus bonus*, 14-VII-2020; IDEM, *Istr. Dignitas Personae*, 8-IX-2008; IDEM, *Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali*, 3-VI-2003; IDEM, *Istr. Donum vitae*, 22-II-1987; IDEM, *Dich. Iura et bona*, 5-V-1980; PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, *Vademecum per i confessori su alcuni temi di morale attinenti alla vita coniugale*, 12-II-1997.

⁶¹ Si può supporre che col tempo e la maturazione di una congrua esperienza si possa giungere anche alla redazione di un apposito Direttorio.

⁶² Diritto e pastorale sono intimamente congiunte: «Possiamo chiederci: in che senso un corso di diritto è collegato con l'evangelizzazione? Siamo abituati a pensare che il diritto canonico e la missione di diffondere la Buona Notizia di Cristo siano due realtà separate. Invece è decisivo scoprire il nesso che le unisce all'interno dell'unica missione

correttezza canonistica infatti supporta il *bonum agere* e la coerenza dello svolgimento dell'incarico dei Missionari della Misericordia.

In linea anche con l'iniziativa e coinvolgimento episcopale nella proposta e chiamata dei soggetti (*supra* § II) e con la direttiva decentalizzante supposta da *Praedicate Evangelium*⁶³ sarebbe utile magari pensare a forme di supporto e coordinamento locali, soprattutto là dove la presenza dei Missionari fosse abbastanza considerevole. Demandando sempre al Dicastero la direzione e le indicazioni generali, istanze diocesane o sovradiocesane potrebbero almeno favorire scambi e contatti più frequenti tra i diversi Missionari della Misericordia presenti.⁶⁴

V. UNA SIMBIOSI DI CARISMA E MINISTERO

Esaminati i principali profili della genesi e della regolamentazione della figura, è utile esplorare meglio la *natura* e l'*inquadramento* del compito dei Missionari della Misericordia. Il nuovo istituto manifesta infatti una singolare interazione di carisma e ministero sia a livello personale che istituzionale.

Come riferito, il *mandato apostolico* non pare rapportabile solo alla *speciale abilitazione potestativa dei confessori*, concerne anche il *richiamo* e l'*autorevolezza dei Missionari*. Esaminare il fenomeno solo in una logica autoritativa

della Chiesa. Si potrebbe dire schematicamente: né diritto senza evangelizzazione, né evangelizzazione senza diritto. Infatti, il nucleo del diritto canonico riguarda i beni della comunione, anzitutto la Parola di Dio e i Sacramenti. Ogni persona e ogni comunità ha diritto – ha diritto – all'incontro con Cristo, e tutte le norme e gli atti giuridici tendono a favorire l'autenticità e la fecondità di questo diritto, cioè di tale incontro. Perciò la legge suprema è la salvezza delle anime, come afferma l'ultimo canone del Codice di Diritto Canonico (cfr. can. 1752). Pertanto il diritto ecclesiale appare intimamente legato alla vita della Chiesa, come un suo aspetto necessario, quello della giustizia nel conservare e trasmettere i beni salvifici» (FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti al Corso di formazione per gli operatori del diritto promosso dal Tribunale della Rota Romana*, 18-II-2023). Considerata l'estrazione e provenienza dei confessori (prevalentemente dai pastori con cura d'anime), la preparazione e cognizione canonistica non è per nulla scontata.

⁶³ Cfr. *Corresponsabilità nella comunione* (PE II, *Principi e criteri per il servizio della Curia romana*, n. 2).

⁶⁴ Nella formazione e motivazione dei Missionari della Misericordia appare molto proficua la comunicazione e la condivisione di esperienze e problematiche, soprattutto in aree pastoralmente omogenee, anche per orientare il supporto e lo studio del Dicastero nella prospettiva sinodale di una Chiesa attenta all'ascolto.

è pertanto riduttivo e sminuente. La prospettiva canonistica non può limitarsi solo al contenuto della potestà penitenziale, abbraccia l'orizzonte complessivo della missione nella sua dimensione sociale e obbligatoria.⁶⁵ Abbiamo già puntualizzato i contenuti della specifica missione (*supra* § III), il nucleo della funzione misericordiosa non risiede tanto nell'*ampliamento delle facoltà ministeriali* quanto nell'*invio da parte del Papa*. La designazione e il conferimento dell'incarico missionario rappresentano un atto primaziale e un segno di vicinanza e sollecitudine da parte del Sommo Pontefice. La maternità della Chiesa si esprime nel sollecitare l'annuncio della remissione dei peccati e favorire il fruttuoso incontro personale con la grazia del perdono.⁶⁶ L'esercizio piuttosto circoscritto e ridotto delle attribuzioni esclusive non contrasta con l'enfasi della creazione e della nomina, la proietta piuttosto sul piano della promozione della qualità e attrattiva della prassi penitenziale.

Lo *speciale incarico riunisce armonicamente il profilo ministeriale e quello carismatico*. La complementarità di carisma e ministero si esprime nella scelta e nel servizio dei Missionari della Misericordia. Se il *presupposto* necessario è il possesso e la pratica delle *facoltà ministeriali*,⁶⁷ l'*elemento qualificante* è l'*esperienza e la sintonia con la misericordia divina*.⁶⁸ La natura del mandato non è quella di un ufficio ecclesiastico o di una carica ulteriore ma quella di un compito o onere integrativo, iscritto nella funzione preesistente.⁶⁹ La "chiamata nella chiamata" esplicita la *ratio* del mandato missionario: il prestigio e l'ascendente del buon confessore trovano un riconoscimento e

⁶⁵ Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, *Il diritto come bene giuridico. Un'introduzione alla filosofia del diritto* (con la collaborazione di P. Popović), Edusc, Roma 2021, 107-111.

⁶⁶ È interessante notare come nel Simbolo apostolico la fede della Chiesa ponga in stretta sequenza la comunione dei santi e la remissione dei peccati, cfr. anche *Catechismus Catholicae Ecclesiae* [= CCE], Artt. 9 § 5 e 10, nn. 946-962, 976-987.

⁶⁷ Cfr. F. WALKER VICUÑA, *La facultad para confesar*, Pontificia Università Gregoriana, Roma 2004, 63-110.

⁶⁸ Cfr. ad es., oltre a *Misericordia et misera*, nn. 3, 9 e 11, FRANCESCO, *Udienza generale*, 18-III-2020; IDEM, *Omelia*, 11-IV-2021 («Gesù li rialza con la misericordia – li rialza con la misericordia – e loro, *miser cordiati*, diventano *miser cordiosi*. È molto difficile essere misericordioso se uno non si accorge di essere misericordiato»).

⁶⁹ Circa il concetto di ufficio cfr. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, 137-168; A. VIANA, "Officium" según el derecho canónico, Eunsa, Pamplona 2020; A. VITALE, *L'ufficio ecclesiastico*, Jovene, Napoli 1965.

una valorizzazione rappresentativa nello spirito comunitario. Il presbitero in tal modo partecipa direttamente della preoccupazione primaziale e collegiale e incarna la *sollicitudo omnium fidelium et Ecclesiarum*.⁷⁰ La straordinarietà dell'invio, come riferito, non compromette l'auspicio dell'ordinarietà e capillarità della cura d'anime affidata al pastore proprio, supporta e stimola l'attenzione particolare. Il mandato apostolico si rapporta espressamente a una forma di delega.⁷¹ Le attribuzioni si configurano invece come facoltà abituali.⁷² La protrazione e stabilizzazione dell'incarico ha superato l'originaria supposizione della contingenza e scadenza del mandato giubilare. La tendenziale perpetuità della nomina pare in linea con l'individuazione e l'impulso del dono a beneficio della collettività.⁷³ La possibilità della limitazione temporale e della revoca tuttavia sono connesse alla fonte dell'attribuzione.

L'interazione di carisma e ministero non è presente solo nell'abilitazione personale ma anche nello *svolgimento istituzionale del servizio*. L'assunzione primaziale non annulla infatti il fattivo concorso del corpo episcopale. I Vescovi diocesani e i soggetti ad essi equiparati intervengono non solo nella proposta ma anche nell'accoglienza dei Missionari apostolici. Nel provvedimento istitutivo il Papa menziona espressamente il ruolo dell'ufficio capitale locale: «Chiedo ai confratelli Vescovi di invitare e di accogliere questi Missionari, perché siano anzitutto predicatori convincenti della misericordia. [...] Si chieda loro di celebrare il sacramento della Riconciliazione per il popolo».⁷⁴ L'iniziativa e la buona ricezione

⁷⁰ L'universalizzazione della carità è un orientamento caratteristico e intrinseco del popolo di Dio. Per la radice storica cfr. anche G. D'ERCOLE, *Communio, collegialità, primato e sollicitudo omnium Ecclesiarum. Dai Vangeli a Costantino*, Herder, Roma 1964, 326-406.

⁷¹ Cfr. *supra* nt. 14, nonché J. BEYER, *De potestate ordinaria et delegata animadversiones*, «Periodica» 53 (1964) 482-502; F. URRUTIA, *Delegation of the executive power of governance*, «Studia Canonica» 19 (1985) 339-355; A. VIANA, *Comentario cann. 131-132*, in Á. MARZO, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (coord. y dir.), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, I, Eunsa, Pamplona 2002, 848-858.

⁷² Cfr. J. GONZÁLEZ-AYESTA, *La specificità delle "facoltà abituali" all'interno della delega (Can. 132 CIC '83)*, «Ius Ecclesiae» 12 (2000) 187-208; IDEM, *Facultades habituales*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, III, 901-907.

⁷³ L'esercizio del ministero ovviamente condiziona intrinsecamente l'abilitazione missionaria.

⁷⁴ MV 18.

della missione riconciliatrice è affidata allo zelo apostolico dei Presuli preposti. La disciplina generale infatti attribuisce un compito di disposizione e vigilanza agli Ordinari del luogo.⁷⁵ La missione di misericordia integra e completa ma non stravolge i principi del sistema penitenziale ecclesiale. La convocazione e il benvenuto dei Missionari dipendono dalla richiesta stessa dell'episcopato e sono rimessi al suo prudente giudizio. Il carisma o l'illuminazione petrina si concilia con il rispetto e il discernimento dei Pastori locali. L'esplicazione della funzione assolutoria riservata viene a essere condivisa e partecipata in sede particolare.⁷⁶ Il suggerimento della nomina e la successiva chiamata dei Missionari della Misericordia (le due attività quasi sempre sono strettamente collegate), senza compromettere l'autonoma facoltà dispositiva pontificia, rappresentano quindi un'occasione e un'opportunità più che un obbligo o un'esigenza. Nello spirito della comunione la convocazione e disponibilità da parte dei Vescovi devono ritenersi ovviamente grate e sentite. La generosità e solidarietà pastorale induce semmai a ovviare alla carenza di ministri abilitati anche a favore delle zone più disagiate e depresse.

VI. LA CRESCITA ESTENSIVA E INTENSIVA DEI MISSIONARI DELLA MISERICORDIA

Le “missioni al popolo” non costituiscono una novità nella vita della Chiesa, in un certo senso sono un'esperienza frequente e ripetuta nel cammino cristiano. A fronte dell'ignoranza e dello sbandamento diffusi, il desiderio di alimentare il fervore religioso e la pratica sacramentale ha animato in diverse epoche la spinta apostolica e la preoccupazione di tanti pastori. Basti pensare, ad esempio, alla funzione storica dei monaci irlandesi nella diffusione della pratica penitenziale,⁷⁷ alla profonda influenza degli ordini mendicanti,⁷⁸ alla rigenerazione, talora distorta o fraintesa, derivante

⁷⁵ Cfr. can. 974; WALKER VICUÑA, *La facultad para confesar*, 89-90; M. GÓRKA, *Natura della “facultas ad confessiones excipiendas”*, Pontificia Università Lateranense, Roma 1992, 134-137.

⁷⁶ Nella riserva pontificia di remissione c'è un fattore ineliminabile di centralizzazione.

⁷⁷ Cfr. GARCÍA-IBÁÑEZ, *Conversione e riconciliazione*, 168-180.

⁷⁸ Cfr. C.H. LAWRENCE, *I mendicanti. I nuovi ordini religiosi nella società medievale*, San Paolo, Cinisello Balsamo 1998; C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, il Mulino, Bologna 2011, 138-140.

dalle crociate e dalle indulgenze,⁷⁹ alla pratica delle missioni al popolo del Settecento e dell'Ottocento.⁸⁰ Il pressante invito a lucrare la misericordia divina e l'incentivo alla riconciliazione costituiscono quindi una nota costante nell'impegno ecclesiale.⁸¹ La continuità della memoria aiuta a evitare enfattizzazioni improprie o esaltazioni eccessive, non può ignorare ad ogni modo la freschezza e originalità dell'impostazione attuale. Se l'annuncio della misericordia non costituisce un'innovazione nel messaggio di salvezza, l'insistenza, l'approfondimento e il contegno segnano una provvidenziale acquisizione. La misericordia è stata posta espressamente al centro dell'insegnamento e dell'azione del popolo di Dio in maniera chiara, consapevole e programmatica.⁸² Se, inoltre, in altri momenti la relativa evangelizzazione era affidata prevalentemente a iniziative personali o collettive di carattere carismatico, ora è stata assunta dalla compagine ecclesiale nel suo complesso e gerarchicamente indirizzata. I Missionari della Misericordia sono pertanto un emblematico segno di maturità e sviluppo dell'organismo salvifico.

L'indiscusso "primato della grazia" si esplicita nell'accorato invito ecclesiale all'indulgenza e alla remissione.⁸³ La riconciliazione sacra-

⁷⁹ Cfr. T.F. MADDEN, *Le crociate. Una storia nuova*, Lindau, Torino 2005, 305-319; J. RILEY-SMITH, *Storia delle crociate. Dalla predicazione di papa Urbano II alla caduta di Costantinopoli*, trad. it. di M. Bianchi, Arnoldo Mondadori, Milano 2017.

⁸⁰ Cfr. T. REY-MERMET, *Il santo del secolo dei lumi. Alfonso de Liguori, 1696-1787*, Città Nuova, Roma 1983, spec. 323-618; F. MURA, *Il Missionario istruito*, I-II, «Revue d'ascétique et de mystique» 25 (1949) 275-285, 457-464; P. SEGNERI (1624-1694), *Opere scelte del padre Paolo Segneri della Compagnia di Gesù*, A. Bonfatti, Milano 1843.

⁸¹ Cfr. per un inquadramento dello sviluppo e dell'incremento della Penitenza, tra i tanti, GARCÍA-IBÁÑEZ, *Conversione e riconciliazione*, 103-454; PH. ROUILLARD, *Storia della penitenza dalle origini ai nostri giorni*, Queriniana, Brescia 1999; E. MAZZA, *La liturgia della penitenza nella storia. Le grandi tappe*, EDB, Bologna 2013; C. VOGEL, *Il peccatore e la penitenza nella Chiesa antica*, Elledici, Torino 1967; IDEM, *Il peccatore e la penitenza nel medioevo*, Elledici, Torino 1988.

⁸² «Ricordo che questo tema è stato scelto fin dal primo *Angelus* che ho dovuto dire come Papa: la misericordia. E questo è rimasto molto impresso in me, come un messaggio che come Papa io avrei dovuto dare sempre, un messaggio che dev'essere di tutti i giorni: la misericordia» (FRANCESCO, *Udienza generale*, 18-III-2020).

⁸³ «In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori: per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio» (2Cor 5,20). La Chiesa tra l'altro riporta questo brano all'inizio del cammino quaresimale (cfr. LEZIONARIO PER I TEMPI FORTI, *Mercoledì delle Ceneri*).

mentale con Dio e con la Chiesa è l'unica via ordinaria per ottenere la seconda giustificazione e per godere la gioia del Regno.⁸⁴ L'allontanamento e la disaffezione dalla Penitenza unite alla presente confusione e allo sbandamento morale manifestano in maniera pungente il bisogno di trovare e incontrare il vero volto della misericordia. Il rilancio del sacramento di guarigione implica allora la comprensione dei disagi e delle ferite profonde del peccatore. Il generoso ricorso al tribunale della misericordia dipende anche dall'amorevolezza, dalla "disarmante semplicità" e dalla disponibilità dei confessori.⁸⁵ Il passaggio dall'insegnamento e dalla dottrina al costume e alla prassi è forse l'operazione più delicata e complessa. I Missionari della Misericordia non sono certo la soluzione della crisi della Penitenza o il rimedio definitivo alle carenze o insufficienze pastorali contemporanee.⁸⁶ Nel contesto della società della comunicazione e dei gesti, questi sacerdoti esprimono tuttora efficacemente la vicinanza e propensione della Chiesa e del Papa. La facilitazione concessa e l'autorevole richiamo indicano il desiderio di raggiungere le periferie esistenziali e di stimolare tutto il popolo cristiano a recuperare la gioia della dignità filiale.⁸⁷ L'iniziativa divina della fede trova in tal modo riscontro e sostegno nella benevola offerta del perdono.⁸⁸ Il valore dimostrativo ed esemplare della figura supera perciò quello effettuale o giurisdizionale.

L'incremento dei Missionari della Misericordia aiuta soprattutto la nuova evangelizzazione delle società secolarizzate e il dialogo con la cultura postmoderna occidentale,⁸⁹ può giovare però anche all'*implan-*

⁸⁴ Cfr. CCE 1470, can. 960.

⁸⁵ L'atteggiamento non accusatorio e inquisitorio del giudice è una notevole facilitazione nell'apertura della coscienza. Cfr. anche can. 979.

⁸⁶ «Il forte pericolo della scarsa attuazione del disposto del can. 986 § 1 e di una sorta di desuetudine della comunicazione pubblica degli orari di confessione evidenzia che la supposta "crisi della penitenza" è, forse, piuttosto una "crisi della fede" e del costume clericale» (DEL POZZO, *Il ministero del confessionale*, 131).

⁸⁷ Cfr. *Discorso 9-II-2016*.

⁸⁸ Una peculiarità o specificità del cristianesimo è l'iniziativa di Dio nel cammino di fede; cfr. CCE 50-73 (cap. II: *Dio viene incontro all'uomo*). Anche nella conversione e nella guarigione, in un certo senso, la proposta di Dio precede l'azione umana.

⁸⁹ Lo spirito con cui nasceva l'originario Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione era quello di favorire un ristabilimento della concezione e

tatio Evangelii e al primo annuncio. L'auspicio della *crescita numerica* dei Missionari si coniuga con la *diffusione* e la *distribuzione* della figura nelle diverse aree. Il positivo riscontro all'iniziativa papale fa capire che il supporto e l'incentivo è sentito e condiviso nell'*ordo* in generale e nel corpo episcopale in particolare.⁹⁰ Il costante aumento non sembra ancora coprire in maniera diffusa e omogenea l'intero orbe cattolico. Per quanto sia stata evidenziata anche la varietà di ascendenze e provenienze,⁹¹ la maggior concentrazione soprattutto nei raduni e negli incontri è quella europea. La nomina o l'investitura non può essere concepita come una forma di avanzamento o una sorta di "premio alla carriera" ecclesiastica, va preservato sempre il carattere diaconale e missionario legato all'identità della mansione. Con gli anni, una forma di successione generazionale aiuterebbe a comprendere lo spirito del mandato evitando di stravolgere il senso del riconoscimento. La persistenza della capacità e disponibilità agli spostamenti, così come la formazione e l'aggiornamento richiesti, consigliano di considerare la fisiologia dell'ipotesi di dimissioni o rinunce. La vita dell'istituto probabilmente favorirà una maggior regolamentazione statutaria e direttiva.

All'augurio della crescita estensiva si accompagna anche il *consolidamento intensivo o qualitativo* dei Missionari della Misericordia. La familiarità con il mistero della riconciliazione dovrebbe favorire un costante affinamento e perfezionamento attitudinale e operativo. Abbiamo già considerato l'onere formativo e orientativo del Dicastero competente (*supra* § IV), l'interesse e la responsabilità nell'assicurare la bontà del servizio ministeriale tuttavia sono *in primis* personali. Ogni Missionario è direttamente impegnato a diventare strumento sempre più docile e

della pratica religiosa in contesti secolarizzati: «Nel nostro tempo, uno dei suoi tratti singolari è stato il misurarsi con il fenomeno del distacco dalla fede, che si è progressivamente manifestato presso società e culture che da secoli apparivano impregnate dal Vangelo» (BENEDETTO XVI, M.P. *Ubicumque et semper*, 21-IX-2010, *Proemio*).

⁹⁰ Cfr. *supra* nt. 15.

⁹¹ «Mi piace in modo particolare ricordare quelli che provengono da Paesi lontani e di particolare significato: Birmania, Libano, Cina, Corea del Sud, Tanzania, Emirati Arabi, Israele, Burundi, Vietnam, Zimbabwe, Lettonia, Timor Est, Indonesia, Thailandia, Egitto... Ci saranno, inoltre, sacerdoti di rito orientale» (R. FISICHELLA, *Ecco chi sono i missionari della misericordia*, intervista di I. Solaini, «Avvenire» 29-I-2016).

trasparente della misericordia divina.⁹² L'esercizio del ministero d'altronde conforma e migliora il pastore: è performativo ed effusivo. Abbiamo già accennato alla componente umana e sapienziale che illumina la mente e la coscienza dei penitenti; la testimonianza esistenziale del buon confessore (gioia, mitezza, umiltà, affabilità, ecc.) è frutto del suo cammino ascetico e spirituale ed è l'invito più convincente e persuasivo ad accostarsi alla gioia del perdono. Il riferimento al plurale (Missionari della Misericordia più che Missionario della Misericordia) aiuta a comprendere il carattere fungibile e comunitario del compito, evitando impropri protagonismi ed eccentricità.⁹³ È appena il caso di ricordare che l'armonia e l'unità dottrinale e disciplinare dell'*ordo* garantisce l'ecclesialità e universalità del mandato.⁹⁴

⁹² La docilità evidenzia il carattere pneumatologico del mandato.

⁹³ In generale, la modestia, la discrezione e la semplicità del pastore assicurano meglio la rappresentanza cristologica, ogni forma di ricercatezza, personalismo e originalità ingenerano invece riserve e perplessità circa la correttezza dell'operato.

⁹⁴ Cfr. M. DEL POZZO, *Il recupero del concetto di ordo come garanzia della disciplina del clero*, in L. BIANCHI, G. EISERING, B. EJEH, A. STABELLINI (a cura di), *Fides et jus. Scritti in onore di Arturo Cattaneo*, Cantagalli, Siena 2023, 547-564.

